|  |  |
| --- | --- |
|  | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

|  |
| --- |
| Comunicato Ufficiale N° 179 del 17 febbraio 2025 |

CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi ­– Componente

nella riunione del 17 febbraio 2025 ha pronunciato le seguenti decisioni

**Reclamo n. 30/CSAT 2024/2025**

**Dispositivo n. 31/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 30 promosso dalla società A.P.D. CERRETO D’ESI C5 A.S.D. in data 04/02/2025 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 74 del 29/01/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.P.D. CERRETO D’ESI C5 A.S.D.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 17 febbraio 2025.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 17 febbraio 2025**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Reclamo n. 31/CSAT 2024/2025**

**Dispositivo n. 32/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 31 promosso dalla società C.S. VILLA MUSONE in data 05/02/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 5 (cinque) giornate al calciatore FRANCESCO QUARATO applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul c.u. n. 67 del 29/01/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla C.S. VILLA MUSONE.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 17 febbraio 2025.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Donatella Bordi Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 17 febbraio 2025**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Reclamo n. 32/CSAT 2024/2025**

**Dispositivo n. 33/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 32 promosso dalla società A.S.D. REAL EAGLES VIRTUS PAGLIARE in data 07/02/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate all’allenatore ELIO SILVESTRI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul c.u. n. 74 del 05/02/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. REAL EAGLES VIRTUS PAGLIARE.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 17 febbraio 2025.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Francesco Paoletti Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 17 febbraio 2025**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Reclamo n. 33/CSAT 2024/2025**

**Dispositivo n. 34/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 33 promosso dalla società A.S. BORGO PACE in data 08/02/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore SIMONE SCARDACCHI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Pesaro-Urbino con delibera pubblicata sul c.u. n. 85 del 05/02/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore SIMONE SCARDACCHI a 2 (due) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 17 febbraio 2025.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Giovanni Spanti Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 17 febbraio 2025**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R.M. il 17/02/2025**

|  |  |
| --- | --- |
| Il Segretario  (Angelo Castellana) | Il Presidente  (Ivo Panichi) |